LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1923

industrie potrebbero ricevere un grave colpo da quella disposizione.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler osservare la questione.

GASPARÓTTO, Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Come fu detto, nelle Commissioni che hanno preparato il materiale per il disegno di legge, la questione dell'onorevole Cao non venne agitata; e questo perchè era lontana dal pensiero della Commissione l'ipotesi fatta dall'onorevole collega.

Il criterio determinatore di questa disposizione di legge è quello di impedire che in tempi di divieto la campagna possa essere percorsa da cacciatori in attitudine di caccia, perchè niente di più naturale che il cacciatore il quale abbia il fucile a spalla già pronto e caricato, allo scatto del volatile, segua l'istinto anzichè la ragione. Non è detto però all'articolo 20, che il fucile debba essere smontato e chiuso in astuccio custodia, e tanto meno che questo astuccio debba essere una scatola nel vero senso della parola: esso potrà quindi essere semplicemente una busta che se per i cacciatori eleganti sarà una busta di cuoio, ma per i cacciatori più modesti (per esempio quelli della Sardegna di cui parlava l'onorevole Cao) sarà semplicemente un involucro di tela, dal quale il fucile si può estrarre quasi subitamente quando diventi arma di difesa personale.

L'inconveniente quindi si riduce a così piccola cosa che non mi pare il caso di ritenerlo degno di un ementamento alla legge.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Mi pare che la spiegazione dell'onorevole Giavazzi non sia conforme alle disposizioni della legge. Egli dice che questa disposizione si riferisce a coloro che portano armi senza il permesso della pubblica sicurezza. Ma l'articolo in esame stabilisce che dal quinto giorno della chiusura della caccia sono vietati: «il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per la cacciagione, ecc ».

Ora io capisco perfettamente che sia vietato di portare ordigni e strumenti per uccellagione; ma vietare il porto di armi da caccia con munizione spezzata, in regioni dove difetta la sicurezza delle campagne, gioverà alla tutela della selvaggina, ma irriterà le popolazioni e nuocerà alla difesa degli uomini.

Che se poi, per mettersi in regola con la legge, portassero, come testè diceva l'onore-

vole Gasparotto, mezzi così semplici ed effimeri, quale un involucro di tela, io non sono cacciatore, ma suppongo che ciò non impedirebbe l'uso del fucile.

Ad ogni modo a me pare che non vi sia inconveniente ad accettare l'emendamento o trovare una formula che cerchi di conciliare le varie esigenze.

OSTINELLI. Io chiedo che la Camera voti la chiusura su questo articolo perchè trovo indecoroso che si affermi nel Parlamento che vi sono delle regioni d'Italia dove non si può andare in giro senza il fucile per difendere la propria persona. (Rumori — Commenti).

MERIZZI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIZZI. Dichiaro di consentire nelle osservazioni fatte dall'onorevole Cao e suffragate dall'onorevole Giuffrida. La questione si può così riassumere. Con la formulazione dell'articolo 20 lettera a), che vieta il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, si mettono tutti coloro che portano armi da caccia, ma che sono contemporaneamente anche armi di difesa, nella assoluta impossibilità di portare armi di difesa. Ricordo che nella nostra regione, dove vivono le famose patenti per impedire il trasporto di armi da caccia e concedere contemporaneamente il trasporto di armi di difesa, non si è vietato in modo assoluto il trasporto di armi da caccia, salvo che per tutto un completto che può essere affatto contingente, risulti che la persona sia in attitudine vera e propria di caccia. Ora mi consenta il collega Gasparotto, assai più pratico di me in questa materia: se poniamo la disposizione contenuta nella lettera a) dell'articolo 20 costituiamo quella che in linguaggio tecnico si dice presunzione juris et de jure che il trasporto di un fucile con munizioni spezzate sia come un indirizzo alla caccia, mentre nella contingenza può avvenire, e ne converrà il collega Gasparotto, che vi può essere il trasporto di fucile da caccia anche con munizioni spezzate senza che vi sia intenzione di andare a caccia.

GASPAROTTO. In Lombardia no certo...

Voci. Le leggi si fanno per tutta Italia.

MERIZZI. Sorge l'osservazione giusta
dell'onorevole Cao a cui corrisponde il pensiero di altri rappresentanti di altre regioni
d'Italia, come per esempio della Sicilia, che
questo importi il divieto del trasporto in
campagna delle armi, che sono contemporaneamente armi di caccia e di difesa, anche
quando sono trasportate solo per difesa.